

CIRCOLARE DICEMBRE 2020

Prossime scadenze:

- **16 dicembre 2020:** versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 dicembre 2020:** versamento saldo Imu 2020;
- **28 dicembre 2020:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di novembre per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **28 dicembre 2020:** versamento acconto Iva;
- **31 dicembre 2020:** termine per la trasmissione dei corrispettivi di novembre per i soggetti privi del registratore telematico;
- **31 dicembre 2020:** termine per la presentazione della dichiarazione IMU/TASI per le variazioni intervenute nel corso dell'anno 2019.

Chiusura per ferie

Vi informiamo che da giovedì 24 dicembre fino a martedì 5 gennaio 2021 l'ufficio sarà aperto solo al mattino.

Servizi Professionali Srl

Guida dell'Agenzia Entrate su fattura elettronica ed esterometro con il nuovo formato Xml

L'Agenzia Entrate ha pubblicato una [Guida](#) per facilitare la compilazione di fatture elettroniche ed esterometro, in vista dell'avvio obbligatorio dal 1° gennaio 2021 dell'utilizzo del nuovo formato Xml: sarà infatti possibile dematerializzare anche le fatture con l'estero.

La guida fornisce indicazioni utili per generare, integrare e registrare i documenti che transitano attraverso il Sistema di interscambio, chiarendo le modalità di compilazione dei tipi documento facoltativi e il corretto utilizzo dei codici natura obbligatori.

Contestualmente sono stati aggiornati i documenti delle Specifiche tecniche (1.6.2).

Nella guida si precisa tra l'altro che:

il C/P (cedente/prestatore) annoti la nota di credito nel registro delle fatture emesse (segno negativo) nel mese in cui è stata effettuata l'operazione;

il C/C (cessionario/committente) annoti la nota di credito ricevuta (segno negativo) nel registro delle fatture acquisti nel mese in cui l'ha ricevuta.

Per le note di credito emesse dal C/P finalizzate a rettificare una fattura trasmessa in cui non è indicata l'imposta in quanto il debitore d'imposta è il C/C, quest'ultimo può integrare la nota di credito ricevuta con il valore dell'imposta utilizzando la medesima tipologia di documento trasmessa allo SDI per integrare la prima fattura ricevuta (ossia nei casi in cui è prevista la trasmissione allo SDI di un documento integrativo o di un'autofattura con i codici da TD16 a TD19), indicando gli importi con segno negativo e non deve utilizzare il documento TD04.

Viene fornito il seguente esempio:

1. il fornitore francese emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI) la fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 non imponibile di 200 euro per cessione di beni;
2. il cessionario residente o stabilito in Italia trasmette al SDI il 6 ottobre 2020 un documento TD18 in cui, con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020 del francese, è riportato l'imponibile di 200 euro e l'imposta di 44 euro;
3. il fornitore francese il 3 novembre 2020 emette (con facoltà di trasmissione della stessa tramite SDI), con riferimento alla fattura n. 15 del 5 ottobre 2020, una nota di credito dell'importo di 20 euro;
4. conseguentemente, il cessionario residente o stabilito in Italia può trasmettere al SDI un documento TD18 rettificativo di quello trasmesso il 6 ottobre 2020, riportando un imponibile di -20 euro e un'imposta di -4,4 euro.

Servizi Professionali Srl

Fatture di fine anno: la detrazione IVA per le fatture ricevute "a cavallo d'anno"

Con l'avvicinarsi della fine dell'anno occorre ricordare le regole da applicare in materia di detrazione dell'IVA sugli acquisti, così come modificate dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, e successivamente, ulteriormente modificate dal D.L. 23 ottobre 2018, n. 119 e dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34.

Le regole di detrazione sono infatti diverse per le fatture ricevute "a cavallo d'anno".

Le modifiche introdotte in materia di detrazione derivano dall'introduzione della fattura elettronica che ha reso la data di avvenuta consegna della fattura alla controparte un elemento certo e dimostrabile, in primis da parte dell'Agenzia Entrate. La regola generale prevede che la fattura ricevuta ed annotata entro il giorno 15 del mese successivo può essere considerata nella liquidazione del mese precedente, se l'operazione è stata effettuata in tale mese, ma l'ultima parte dell'art. 1 comma 1, del D.P.R. 23 marzo 1998, n. 100, stabilisce un'eccezione di fondamentale importanza: la disposizione non vale per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell'anno precedente.

Ciò significa che la regola dei 15 giorni in più per ricevere ed annotare, potendo "retrodatare" la detrazione IVA, non vale per i documenti relativi al mese di dicembre, ma ricevuti a gennaio, anche se ricevuti ed annotati entro il giorno 15 di gennaio.

Tabella riepilogativa:

Fattura datata dicembre 2020	Ricevuta e registrata a dicembre 2020	Detrazione in dicembre 2020
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (entro aprile 2021)	Detrazione in Dichiarazione IVA per l'anno 2020 e registrazione tramite apposito sezionale
	Ricevuta nel 2020 ma registrata nel 2021 (dopo aprile 2021)	Detrazione non ammessa
	Ricevuta e registrata a gennaio 2021	Detrazione ammessa a gennaio 2021

Servizi Professionali Srl

Termini di pagamento delle cartelle sospesi fino al 31 dicembre 2020

È stato approvato in via definitiva anche dalla Camera, e attende ora solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il disegno di legge n. 2779, di conversione del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, contenente misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Nella legge di conversione è confluito anche il D.L. n. 129/2020, contestualmente abrogato.

Le principali misure in sintesi:

- sono sospesi fino al 31 dicembre 2020 i termini di pagamento delle entrate tributarie e non tributarie relative a cartelle esattoriali ed avvisi di accertamento esecutivi, comprese le rateazioni. Tutti i pagamenti sospesi dovranno essere effettuati in un'unica soluzione entro il 31 gennaio 2021;
- per i piani di rateazione presentati dall'8 marzo 2020 al 31 dicembre 2020, sarà possibile usufruire della decadenza "allargata", che si verifica con il mancato pagamento di 10 rate (anziché 5), anche non consecutive;
- sono prorogati di dodici mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento da parte dell'agente della riscossione;
- è prorogato al 30 aprile 2021 il termine di validità dei documenti di riconoscimento e di identità rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020.

Versamento ed esenzione seconda rata IMU 2020

Il **16 dicembre 2020** scade il termine per il versamento della seconda rata IMU per l'anno d'imposta 2020.

Il presupposto dell'IMU è il possesso di immobili. Il possesso dell'abitazione principale o assimilata non costituisce però presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

Il versamento dell'IMU può avvenire alternativamente, mediante:

- il modello F24;
- apposito bollettino di c/c postale;
- la piattaforma PagoPA, di cui all'art. 5 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82), e con le altre modalità previste dallo stesso Codice.

Per effetto di alcune disposizioni normative, emanate negli ultimi mesi a seguito della pandemia, non è dovuta la seconda rata dell'IMU per il 2020, in scadenza il 16 dicembre 2020, per gli immobili nei quali si svolgono **attività sospese a causa del Covid-19**.

Servizi Professionali Srl

Versamento acconto Iva: scadenza 28 dicembre 2020

Anche quest'anno l'importo da versare a titolo di acconto iva può essere determinato utilizzando tre differenti modalità di calcolo:

- **storico:** 88% del versamento relativo all'ultimo mese o trimestre dell'anno precedente (nel calcolo bisogna tenere conto dell'acconto versato lo scorso anno). Se nell'anno 2020 il contribuente ha variato la frequenza delle liquidazioni periodiche rispetto al 2019, occorre rendere omogenee le basi di raffronto:
 - il contribuente mensile nel 2019, diventato trimestrale nel 2020, otterrà il dato per il raffronto sommando i risultati delle liquidazioni degli ultimi tre mesi del 2019;
 - il contribuente trimestrale nel 2019, diventato mensile nel 2020, otterrà il dato per il raffronto dividendo per tre il saldo della dichiarazione annuale 2019 (al lordo di quanto versato a titolo di acconto per lo stesso anno).
- **analitico:** 100% dell'imposta risultante a debito dalla liquidazione straordinaria alla data del 20 dicembre 2020. La liquidazione, che deve essere trascritta sul registro IVA, dovrà considerare:
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture emesse (o dei corrispettivi) dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (per i contribuenti trimestrali);
 - le operazioni effettuate, ma non ancora registrate o fatturate;
 - le operazioni annotate nel registro delle fatture degli acquisti dal 1° dicembre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti mensili) o dal 1° ottobre al 20 dicembre (se si tratta di contribuenti trimestrali).
- **previsionale:** 88% dell'IVA che si prevede di dover versare per l'ultima liquidazione periodica dell'anno in corso.

Gli eventuali errori nelle previsioni potranno essere corretti mediante ravvedimento operoso, versando l'acconto dovuto con riduzione della sanzione.

L'acconto pagato verrà successivamente scomputato dall'ammontare dell'IVA dovuta per il mese di dicembre 2020 ovvero per il quarto trimestre 2020.

INPS: al via l'esonero contributivo totale per le assunzioni effettuate dal 15 agosto al 31 dicembre 2020

Con la Circolare n. 133/2020, l'INPS ha reso operativo l'incentivo occupazionale normato dal D.L. n. 104/2020.

Con riferimento all'**art. 6 D.L. n. 104/2020**, viene chiarito che lo sgravio contributivo riguarda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, ad eccezione del settore agricolo e tutti i lavoratori, tranne coloro che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti l'assunzione, con il medesimo datore di lavoro.

Servizi Professionali Srl

L'importo dell'incentivo - **fruibile in 6 quote mensili** a partire dalla data di assunzione del lavoratore - è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui, riparametrato ed applicato su base mensile.

La soglia massima di esonero contributivo riferita al periodo di paga mensile è pari ad € 671,66 (€ 8.060,00/12).

L'esonero in commento:

- **è riconosciuto** anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva al 15 agosto 2020;
- **NON è riconosciuto** ai lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa;
- **è cumulabile** con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

L'incentivo **non viene riconosciuto** in caso di assunzione:

- con contratto di **apprendistato** (di qualsiasi livello),
- con contratto di **lavoro domestico**.

Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, **al possesso del DURC (è quindi fondamentale il regolare versamento dei contributi)**, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

L'esonero contributivo non è sussumibile nella disciplina di cui all'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali.

Servizi Professionali Srl

In merito all'**art. 7 D.L. n. 104/2020**, l'incentivo riguarda tutti i datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e tutti i lavoratori assunti a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale.

L'importo dell'incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (con esclusione di premi e contributi dovuti all'INAIL), nel limite massimo di € 8.060 annui, riparametrato ed applicato su base mensile.

L'esonero in commento è riconosciuto per un **massimo di 3 mesi**.

Il diritto alla fruizione dell'esonero è subordinato, ex art. 1, comma 1175, legge n. 296/2006, **al possesso del DURC (è quindi fondamentale il regolare versamento dei contributi)**, ferme restando le ulteriori condizioni fissate dalla stessa disposizione, ossia:

- assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, ex art. 31, D.Lgs. n. 150/2015.

Laddove l'azienda sia interessata da sospensioni del lavoro per le causali collegate all'emergenza epidemiologica in atto, può comunque procedere a nuove assunzioni e, laddove ne sussistano i presupposti legittimanti, accedere alle correlate agevolazioni in trattazione.

Il beneficio contributivo in specie, in quanto relativo ai soli settori del turismo e degli stabilimenti termali, si configura quale misura selettiva che, come tale, necessita della preventiva autorizzazione della Commissione europea.

Al riguardo, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha notificato alla Commissione europea, in data 30 ottobre 2020, il regime di aiuti di Stato e tale aiuto è stato approvato con decisione C (2020) 8036 final del 16 novembre 2020.

CASHBACK - Rimborsi in denaro per incentivare i pagamenti elettronici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 24 novembre 2020, n. 156, con il quale il Mef ha disciplinato le condizioni e le procedure per l'attribuzione di misure premiali a favore delle persone fisiche maggiorenni che, fuori dall'attività di impresa, arte o professione, effettuano acquisti di beni e servizi con strumenti di pagamento elettronici (cashback), in attuazione dell'art. 1, commi da 288 a 290, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020). Il programma prevede un avvio sperimentale nel periodo fino al 31 dicembre 2020, con rimborsi da erogarsi direttamente sul conto corrente dell'aderente nel mese di febbraio 2021.

Servizi Professionali Srl

L'iniziativa del Cashback si inserisce nel programma "Italia Cashless", lanciato nel 2019, che punta a incentivare i pagamenti alternativi al contante e contrastare l'evasione fiscale. Con il Cashback di Stato viene riconosciuto un rimborso del 10% delle spese effettuate con sistemi di pagamento elettronici.

Per partecipare al Cashback di Stato è necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. Si dovrà quindi:

- scaricare sul cellulare la App IO della Pubblica Amministrazione o andare sul sito (essendo in possesso delle credenziali di identità digitale Spid o di carta d'identità elettronica CIE).
- registrarsi al programma Cashback;
- associare una o più carte di pagamento (debito, credito, prepagata) ed i metodi di pagamento digitale (tra cui anche app, Apple Pay, Google Pay etc.);
- indicare l'IBAN di un conto corrente, dove saranno accreditati direttamente i rimborsi, che avverranno entro 60 giorni dal termine di ciascun periodo.

Per ottenere il bonus dovranno essere effettuate almeno 50 operazioni nel semestre.

Nel Cashback **non rientrano gli acquisti effettuati per le attività di impresa, arte o professione**. Inoltre non sono ammessi all'iniziativa gli acquisti online e sui siti e-commerce, questo perché l'intento è disincentivare i pagamenti in contanti, modalità che comunque normalmente non è prevista nel commercio elettronico.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.cashlessitalia.it.

Lotteria degli scontrini

A partire dal 1° dicembre 2020, è attivo, sul sito lotteriadegliscontrini.gov.it, lo spazio «Partecipa ora», dove poter generare il codice lotteria da esibire in cassa prima che venga battuto il conto di ogni acquisto (di beni o servizi) presso gli esercizi commerciali al dettaglio. Possono partecipare alla lotteria tutte le persone fisiche maggiorenni, residenti in Italia, in possesso del proprio codice univoco, che effettuino un acquisto in un negozio fisico, attraverso carta di credito, di debito, bancomat, carta prepagata, carta o app connessa a circuiti di pagamento privati e a spendibilità limitata.

Per ogni euro speso, spetta al contribuente un biglietto virtuale, fino a un massimo di mille ticket per acquisti di importo pari o superiore a mille euro. Se l'importo speso è superiore a un euro, l'eventuale cifra decimale superiore a 49 centesimi dà diritto comunque a un altro biglietto virtuale. Ai fini della lotteria, non sono validi gli scontrini corrispondenti ad acquisti effettuati online su piattaforme di e-commerce o nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Inoltre, **sono esclusi gli acquisti per i quali il consumatore richieda l'acquisizione del proprio codice fiscale a fini di detrazione**.

Servizi Professionali Srl

«Nella fase di avvio», si legge sul sito dedicato, «faranno eccezione anche gli acquisti documentati mediante fatture elettroniche e gli acquisti per i quali i dati dei corrispettivi sono trasmessi al sistema Tessera sanitaria», per esempio quelli effettuati presso farmacie, parafarmacie, ottici, laboratori di analisi e ambulatori veterinari. Per partecipare alla lotteria basta generare un apposito codice, il «codice lotteria», che si presenta in formato alfanumerico a barre, da mostrare all'esercente quando si fa un acquisto.

Accedendo all'area pubblica del «Portale lotteria», si trova, infatti, una sezione dedicata in cui, inserendo il proprio codice fiscale e il codice di sicurezza che appare sulla schermata, si potrà visualizzare il codice lotteria, da stampare o salvare sul proprio dispositivo. Il codice viene generato dopo una verifica dell'esistenza e validità del codice fiscale, della maggiore età e dell'esistenza in vita.

La lotteria prevede estrazioni settimanali e mensili, oltre ad un'estrazione annuale con un premio di 5 milioni per i consumatori e un altro di 1 milione per gli esercenti. Ogni settimana, in palio 15 premi da 25 mila per i consumatori e 15 premi da 5 mila per gli esercenti. A partire da giovedì 14 gennaio 2021, ogni giovedì verranno effettuate le estrazioni settimanali, su tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema lotteria dal lunedì alla domenica della settimana precedente.

Nell'estrazione mensile, invece, sono previsti 10 premi da 100 mila per i consumatori e 10 premi da 20 mila per gli esercenti. In questo caso, le estrazioni mensili saranno effettuate ogni secondo giovedì del mese, partendo dall'11 febbraio 2021, su tutti gli scontrini trasmessi e registrati dal sistema entro l'ultimo giorno del mese precedente. A data da definire di inizio 2022, invece, si terranno le prime estrazioni annuali a cui parteciperanno gli scontrini registrati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.

La data delle estrazioni annuali sarà stabilita con atto del direttore generale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, dopo la quantificazione dei premi non reclamati che concorrano alla formazione di altri premi da distribuire in occasione dell'estrazione. La lotteria non consente il tracciamento degli acquisti (tipologia del bene o servizio acquistato) ma vengono forniti solamente i dati riguardanti l'importo speso, la modalità di pagamento e il codice lotteria.

Questi dati saranno raccolti e conservati nella banca dati del sistema lotteria dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e potranno essere utilizzati esclusivamente da tale autorità per risalire al contribuente da premiare in caso di vincita, attraverso l'abbinamento codice lotteria – codice fiscale.

Cogliamo l'occasione per augurare a tutti Voi e alle Vostre Famiglie un sereno Natale ed un prospero Nuovo Anno.